



Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità

A.C. 3285

Dossier n° 404 - Schede di lettura
22 febbraio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3285
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	4 agosto 2015
assegnazione:	8 settembre 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo in oggetto, che si compone di **15 articoli**, è stato siglato ad Amman il 27 giugno 2011 ed è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge riferisce che i negoziati per la stipula dell'Accordo in esame, iniziati nel gennaio 2004, hanno conosciuto alterne vicende, soprattutto in considerazione dell'instabilità dell'area mediorientale in cui la Giordania è inserita, per giungere alla finalizzazione nel giugno 2011.

Su un piano più generale (**articolo 7**) l'Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici impiegati nelle operazioni di polizia; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica; lo scambio di informazioni operative sui reati di falsificazione, sui traffici di opere d'arte e di metalli preziosi, nonché di auto rubate, sui reati ambientali, e, in particolar modo, sui traffici di armi ed esplosivi, di materiali strategici e nucleari, di immigrazione clandestina e soprattutto di tratta degli esseri umani, di sfruttamento sessuale dei minori e delle donne, di riciclaggio di denaro o beni di provenienza illecita - con le operazioni economico-finanziarie collegate. In base all'**articolo 8** le Parti si impegnano ad estendere la reciproca collaborazione anche alla ricerca di latitanti.

Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza (**articolo 2**).

Le Parti contraenti concorderanno le modalità per consentire il più rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità, anche con l'impiego di ufficiali di collegamento e l'utilizzo di mezzi telematici. Nel rispetto poi delle rispettive legislazioni nazionali e dei rispettivi impegni a livello internazionale, le Parti concordano che a richiesta degli organi competenti di una di esse l'altra Parte potrà dar luogo nel proprio territorio a procedure investigative nei confronti di attività ritenute criminali, **anche al fine di evitare azioni a carattere terroristico**, impegnandosi contestualmente a comunicarne tempestivamente gli esiti (**articoli 3 e 4**).

L'**articolo 5** riguarda le modalità di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, da attuare

soprattutto tramite lo scambio di informazioni periodico in materia di sicurezza dei trasporti e di attività dei gruppi terroristici - inclusi i singoli episodi e le loro tecniche attuative -, specialmente quando sia messa a repentaglio la sicurezza di uno dei due Stati. È altresì previsto che in casi di urgenza le Parti si trasmettano nella maniera più rapida notizie dettagliate su un episodio terroristico, sull'identificazione degli autori, sui gruppi di appartenenza e sull'eventuale presenza di soggetti ad essi riconducibili nel territorio dell'altro paese, allo scopo di avviare immediatamente indagini coordinate che prevederanno anche la trasmissione telematica di fotografie e rilievi dattiloscopici.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione nella lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, sostanze psicotrope e relativi precursori: le Parti si scambieranno informazioni ed esperienze sui metodi di lotta in questo settore, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi e sui luoghi della loro produzione, sui canali utilizzati dai trafficanti con le relative tecniche di occultamento, sulle tecnologie di analisi e sulle variazioni dei prezzi delle sostanze stupefacenti. **Le Parti si impegnano altresì ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate"** come efficace mezzo di penetrazione nelle reti criminali, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in questo settore.

L'articolo 9 prevede consultazioni tra i Ministri dell'interno delle Parti, da attivare ogni qualvolta le Parti medesime ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione: in ogni caso almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Giordania, saranno convocate riunioni a livello di funzionari delle rispettive strutture competenti per valutare l'attività svolta e individuare nuovi obiettivi da raggiungere. Specifiche questioni potranno essere oggetto del lavoro di gruppi costituiti *ad hoc*.

I dati personali sensibili trasmessi nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo in esame saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi in esso contemplati: potranno essere trasmessi, sempre nell'ambito delle finalità dell'Accordo in esame, ad altre persone o istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte inviante (**articolo 11**).

In base all'**articolo 12** ogni controversia che dovesse scaturire sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame verrà risolta tra le Parti per via diplomatica.

L'Accordo in esame, peraltro, non pregiudica i diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti da ciascuna delle Parti contraenti (**articolo 13**). A questa clausola di salvaguardia si aggiunge quella prevista dall'**articolo 14**, in base al quale ciascuna delle Parti contraenti potrà respingere in tutto o in parte una richiesta di cooperazione in base al presente Accordo, qualora dar corso ad essa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato.

Infine (**articolo 15**) l'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via diplomatica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Giordania di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, si compone di **quattro articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo: il **comma 1** individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2015, in **168.558 euro** (125.650 euro, cui si aggiungono 42.908 euro per le rimanenti spese). A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si segnala al riguardo l'opportunità dell'aggiornamento temporale della copertura.

La **relazione tecnica** che accompagna il provvedimento quantifica in modo assai analitico gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, dei quali 125.650 euro aventi natura di oneri valutati e 42.908 euro di oneri autorizzati.

Le spese si collegano alle seguenti disposizioni dell'Accordo: **56.212 euro** per spese di missione e di viaggio (articolo 3); **4.220 euro** per due incontri annuali da tenere in Italia e in Giordania (spese di missione e di viaggio per i funzionari inviati in Giordania, e oneri di vitto e alloggio per i rappresentanti giordani alla riunione da svolgere in Italia) (articolo 6); **101.491 euro** per scambi di esperti e addestratori e corsi di specializzazione su tecniche operative e di indagine (articolo 7); **6.635 euro** per la partecipazione alle due riunioni annuali per la valutazione dell'attuazione dell'Accordo (articolo 9).

In base al **comma 2**, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Oltre che dalla citata AIR e dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) che riporta anzitutto una dettagliata rassegna del quadro normativo nazionale collegato all'attuazione dell'Accordo in esame. L'ATN rileva inoltre la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in base all'art. 80 Cost., stante il fatto che esso comporta oneri per le finanze pubbliche. L'ATN, inoltre, richiama il quadro di diritto internazionale cui l'attuazione dell'Accordo in esame si collega, e in particolare: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla lotta contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e le pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo internazionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.